

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE OLIMPIADI DI INFORMATICA

Articolo 1 — Finalità

1. Il Comitato per le Olimpiadi di Informatica (in seguito denominato Comitato) promuove e garantisce la realizzazione delle Olimpiadi Italiane di Informatica e la partecipazione della squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali di Informatica e ad altre gare internazionali secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Ministero dell'Istruzione e AICA del 2020 (triennio 2020-2023).
2. Il Comitato individua le forme di diffusione delle informazioni sulle Olimpiadi di Informatica, gestisce le selezioni a livello scolastico, territoriale e nazionale degli studenti e organizza la preparazione e la partecipazione degli studenti selezionati alle gare nazionali ed internazionali.
3. Inoltre il Comitato:
 - a. formula piani di azioni a favore della diffusione dell'informatica nelle scuole, anche attraverso interventi di formazione dei docenti;
 - b. gestisce un sito web per l'iscrizione delle scuole, la diffusione delle informazioni, la formazione telematica degli studenti partecipanti alle diverse fasi di selezione;
 - c. individua le scuole in cui vengono effettuate le selezioni territoriali e nomina un docente referente per ogni sede;
 - d. individua la sede per lo svolgimento della gara nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica;
 - e. formula i criteri per l'ammissione degli studenti alle fasi territoriale e nazionale, oltre che per la scelta della squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Informatica;
 - f. individua l'elenco degli ammessi alla fase territoriale e nazionale, degli studenti da premiare alla Olimpiadi Nazionali, di quelli ammessi alla successiva attività di formazione e la composizione della squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Informatica;
 - g. determina annualmente la composizione delle unità operative di cui al successivo art. 4, ne approva il programma di attività, ne valuta l'operato e i risultati ottenuti;
 - h. approva annualmente il piano di previsione delle spese e il rendiconto a consuntivo;
 - i. riferisce annualmente al Comitato congiunto Ministero dell'Istruzione–AICA (di seguito MI-AICA) sui risultati raggiunti e sugli obiettivi che intende realizzare;
 - j. sostiene e favorisce, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con le altre istituzioni interessate a livello territoriale, l'organizzazione di corsi di formazione per gli studenti ammessi alle fasi territoriale e nazionale.

Articolo 2 — Composizione

1. Il Comitato è costituito da:
 - un delegato del Ministero dell'Istruzione;
 - un delegato di AICA;

- tre esperti provenienti dal mondo della scuola secondaria, un docente e due dirigenti, di cui uno è il Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale sono allocati i fondi e ha sede la Unità Operativa organizzativo-amministrativa di cui al successivo art.4;
 - tre esperti provenienti dal mondo dell'università.
2. Tutti gli esperti sono designati dal Comitato congiunto MI-AICA.
 3. Il Comitato congiunto MI-AICA designa inoltre un esperto della comunicazione, per i dovuti atti di pubblicità, e un segretario, per i dovuti atti di verbalizzazione e di collegamento tra il Comitato e l'Istituto che annualmente si aggiudica le Olimpiadi Nazionali e Internazionali di Informatica. Questi partecipano alle riunioni del Comitato Olimpico ma non partecipano alle deliberazioni.
 4. I componenti del Comitato restano in carica 3 anni, rinnovabili su designazione del Comitato congiunto MI-AICA.

Articolo 3 — Funzionamento

1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal delegato del Ministero dell'Istruzione. In tale seduta si procede, a maggioranza assoluta dei presenti, all'elezione del Presidente.
2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Comitato e di rappresentarlo.
3. La carica di Presidente può essere rinnovata una sola volta.
4. Il Comitato nomina un Responsabile tecnico-scientifico tra i tre esperti provenienti dal mondo dell'Università.
5. Il Presidente designa tra i componenti del Comitato un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma una volta ogni tre mesi. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è effettuato per iscritto. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale contenente presenze, argomenti trattati, decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi. Sono possibili convocazioni straordinarie, la richiesta può essere inoltrata da un membro del Comitato al Presidente che procede alla convocazione.
7. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque componenti del Comitato. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice.
8. Per la conduzione delle proprie riunioni il Comitato può avvalersi di supporti telematici.
9. Rientrano tra i compiti del segretario, sentite le Unità Operative (U.O.):
 - gestire le iscrizioni delle scuole;
 - organizzare la logistica delle fasi di selezione dei partecipanti;
 - gestire gli aspetti organizzativi delle attività di formazione dei candidati;
 - gestire gli aspetti organizzativi della partecipazione alle gare olimpiche.

Articolo 4 — Struttura organizzativa del Comitato

1. Il Comitato costituisce tre Unità Operative (U.O.):
 - U.O. tecnico-didattica;
 - U.O. amministrativa;
 - U.O. per la comunicazione.

2. L'U.O. tecnico-didattica è composta da:
- il Responsabile Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 3 comma 4
 - Il Presidente del Comitato o, su sua delega, il Vicepresidente;
 - un membro del Comitato.

L'U.O per lo sviluppo delle attività potrà avvalersi di collaborazioni interne e/o esterne.

I compiti di tale Unità sono:

- a. formulare il piano annuale delle attività e la relativa destinazione dei fondi, da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- b. richiedere all'U.O. amministrativa i pagamenti da effettuare nei limiti del preventivo approvato;
- c. preparare i test e i problemi per lo svolgimento delle prove di selezione e individuarne la procedura di validazione;
- d. realizzare le attività di formazione degli studenti, dei docenti e degli atleti, finalizzate al miglioramento dei risultati;
- e. proporre al Comitato i nominativi del team leader e del deputy leader che devono accompagnare la squadra nazionale alle gare internazionali;
- f. redigere la relazione annuale consuntiva per il Comitato.

3. L'U.O. amministrativa è composta da:
- il Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale sono allocati i fondi. Egli è il responsabile della gestione dei fondi;
 - il Direttore dei servizi generali e amministrativi dell'istituzione scolastica presso la quale sono allocati i fondi o suo delegato;
 - il delegato MIUR.

L'U.O per lo sviluppo delle attività potrà avvalersi di collaborazioni interne e/o esterne.

I compiti di tale Unità sono:

- a. gestire sotto il profilo amministrativo le attività del Comitato e i finanziamenti ricevuti dal Ministero dell'Istruzione e da AICA ed eventuali enti esterni;
- b. redigere il piano annuale preventivo delle spese da sostenere per le attività da presentare al Comitato;
- c. redigere la relazione annuale consuntiva per il Comitato.

4. L'U.O. per la comunicazione è composta da:
- il Presidente del Comitato;
 - il delegato MIUR;
 - l'esperto di comunicazione.

L'U.O per lo sviluppo delle attività potrà avvalersi di collaborazioni interne e/o esterne.

I compiti di tale Unità sono:

- a. gestire le relazioni con i media;
- b. predisporre materiali promozionali;

- c. veicolare le comunicazioni, i materiali promozionali, ecc. tramite i canali istituzionali del Ministero dell'Istruzione e di AICA (portali, social network, newsletter, houseorgan, circolari, ecc);
5. Il Comitato, sulla base del piano annuale preventivo e della relazione annuale consuntiva, suddivide e assegna i fondi per la realizzazione dei rispettivi compiti delle U.O.
6. Le U.O. sono autonome nelle attività, pur rendendone conto al Comitato.

Articolo 5 — Risorse

1. La gestione amministrativo-finanziaria delle risorse è affidata all' U.O. amministrativa.
2. La gestione delle risorse avviene secondo le indicazioni e le finalità previste nel piano di previsione. Le modalità di gestione devono rispettare i vincoli contabili stabiliti dall'ente erogatore del finanziamento.
3. La sede dell'U.O. tecnico-didattica è individuata dal Comitato in una istituzione scolastica o universitaria che sia disposta a ospitarla e sponsorizzarla mettendo a disposizione strutture e servizi. Presso tale sede possono essere dislocate risorse tecniche acquisite per la realizzazione delle Olimpiadi.
4. L'utilizzo del nome e del logo delle Olimpiadi Italiane di Informatica è di esclusiva competenza del Comitato congiunto MI-AICA. L'utilizzo dello stesso da parte di Enti e Istituzioni diverse da Ministero dell'Istruzione e AICA deve essere espressamente autorizzato dal Comitato congiunto MI-AICA. Finanziamenti provenienti da Enti e Istituzioni pubbliche o private devono essere approvati dal Comitato congiunto MI-AICA.

Articolo 6 — Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Comitato congiunto MI-AICA.
2. Le modifiche al presente Regolamento, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato, sono sottoposte alla ratifica del Comitato congiunto MI-AICA.
3. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche entrano in vigore lo stesso giorno della ratifica da parte del Comitato congiunto MI-AICA. Sono fatte salve le procedure già attivate prima dell'entrata in vigore del Regolamento o delle sue eventuali modifiche.

Approvato e ratificato in data 2 aprile 2020.